

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1967

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, ha delegato fra l'altro il Governo ad emanare uno o più provvedimenti per il conglobamento nello stipendio degli impiegati civili dello Stato di somme pari a quella dell'assegno temporaneo e a quella dell'assegno integrativo, con decorrenza, nel primo caso, dal 1° gennaio 1965 e, nel secondo caso, dal 1° marzo 1966.

All'attuazione della delega conferitagli il Governo ha provveduto con due distinti provvedimenti e, precisamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749.

Con quest'ultimo provvedimento, in particolare, è stato disposto, con effetto dal 1° marzo 1966, il conglobamento nello stipendio degli impiegati statali dell'assegno integrativo, già fissato, con un minimo di lire 10 mila, in lire 70 per ogni punto dell'ex coefficiente di stipendio, e di un uguale importo degli assegni considerati sostitutivi del medesimo.

In questo secondo caso, peraltro, il citato decreto ha provveduto nel contempo a fissare le misure risultate eccedenti la entità conglobata degli assegni stessi.

In particolare, l'articolo 19, ha stabilito per il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le misure che resideranno, a partire dal 1° marzo 1966, del premio speciale previsto dagli articoli 10 e 15 della stessa legge 22 luglio 1961, n. 628.

Tale emolumento — i cui importi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 aprile 1965, n. 373, relativo alla prima fase del conglobamento, avrebbe dovuto restar fermo alle misure in vigore al 31 dicembre 1964, salva l'eventuale maggiorazione prevista dal precedente articolo 4 in caso di aumento delle aliquote per ritenute erariali per effetto del conglobamento stesso — era pari, alla data testè indicata, a lire 83 per ogni punto del coefficiente di stipendio.

La differenza fra la misura anzidetta e l'assegno integrativo — eventualmente maggiorata come sopra — avrebbe dovuto figu-

rare nell'articolo 19 del citato decreto delegato n. 749.

È stata riscontrata invece per alcune qualifiche una divergenza fra le somme indicate nel predetto articolo e quelle risultanti dalla differenza surriferita.

Tale divergenza si nota per le misure residue del premio speciale indicate nell'articolo 19, primo comma, relativamente alle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti di stipendi 900, 670, 500 e 271.

È stato riscontrato altresì che il criterio previsto nel secondo comma dello stesso articolo 19 per la determinazione delle misure residue del premio speciale attribuito alle qualifiche, categorie e gradi non indicati nel primo comma, basato sul calcolo del 3,15 per cento dello stipendio iniziale mensile lordo in godimento, può dare analogamente luogo a somme non coincidenti con quelle risultanti dalla differenza fra la misura del premio precedentemente attribuita al personale interessato e la quota parte di essa soggetta a conglobamento.

Si ravvisa pertanto la necessità di modificare le norme in questione, affinché, dal 1° marzo 1966, data da cui ha avuto effetto il più volte citato decreto legislativo n. 749, non abbiano a prodursi i conseguenti, prevedibili inconvenienti.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 vengono rideterminate le misure mensili del premio speciale previste dall'articolo 19 di detto decreto per le qualifiche di Direttore generale, Ispettore generale, Direttore di divisione o Segretario capo, nonché di Consigliere di 2<sup>a</sup> classe, Segretario od Archivista capo, rispettivamente, in lire 12.000, 8.710, 6.500 e 3.770.

Con l'occasione, si è ritenuto opportuno far riferimento, in seno alla norma, alle qualifiche indicate nella tabella A allegata al decreto legislativo da modificare, raggruppando quelle di diverse carriere per le quali, essendo stabilito lo stesso trattamento economico, spetta altresì la stessa misura del premio speciale.

Inoltre, al secondo comma dell'articolo 19 del decreto n. 749 vengono sostituiti due distinti commi.

Con il primo, si prevede il caso delle qualifiche non contemplate nel comma precedente, ma a cui corrispondeva al 31 dicembre 1964 uguale trattamento lordo per stipendio, paga o retribuzione, e si fa rinvio, per la determinazione delle misure del premio, a quelle stabilite per le qualifiche con pari trattamento economico.

Con il secondo si prevede il caso di qualifiche che, non solo non sono state esplicitamente contemplate, ma che non consentono neppure il ricorso al criterio testè indicato, e si forniscono due diversi criteri atti a far ricavare con esattezza le misure del premio relative a tali ultime qualifiche.

L'adozione di questi due criteri, anziché di uno solo, per la determinazione delle misure del premio speciale che residueranno dopo la seconda fase del conglobamento, si spiega con il fatto che, mentre per le qualifiche e categorie corrispondenti ad ex coefficienti non inferiori al 143, la somma conglobata è stata ottenuta moltiplicando per 70 il relativo ex coefficiente, per le qualifiche e categorie rimanenti, invece, tale somma è stata invariabilmente di lire 10.000.

La differenza pertanto fra le somme fissate per il premio speciale da vari anni a questa parte, tutte pari a lire 83 per ogni punto del predetto ex coefficiente, e le somme così conglobate è data, nella prima ipotesi, dal prodotto di lire 13 (83-70) per l'ex coefficiente di stipendio e, nella seconda ipotesi, dal prodotto, diminuito di lire 10.000, di lire 83 per lo stesso ex coefficiente.

Tale differenza — per la quale, in conformità alle disposizioni sul conglobamento, si stabilisce una adeguata maggiorazione qualora il nuovo trattamento economico comprensivo degli assegni conglobati comporti l'applicazione di maggiori aliquote per ritenute erariali — è stata rapportata, nella norma in parola, allo stipendio iniziale mensile lordo in vigore per ciascuna qualifica e categoria alla data del 31 dicembre 1964, il cui importo, come è noto, si otteneva moltiplicando per 3.000 il relativo coefficiente

e dividendo il prodotto per 12, risultando così pari, nel primo caso, alla quota del 5,2 per cento di detto stipendio e, nel secondo caso, alla quota del 33,2 per cento dello stipendio stesso, diminuita di lire 10.000.

Con l'articolo 2 viene stabilito al 1° marzo 1966, data da cui hanno avuto applicazione le norme del più volte citato decreto delegato n. 749, la decorrenza degli effetti del

disegno di legge in esame, e ciò in considerazione dello scopo che questo si prefigge, di correggere quello, scopo per il quale appunto non si è ritenuto di dover prevedere la copertura della eventuale maggiore spesa derivante dalla sostituzione delle misure dell'indennità di vigilanza e del premio speciale nel primo provvedimento con quelle contenute nel secondo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituiti dai seguenti:

« Le misure mensili lorde del premio attribuito, ai sensi degli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché a quello comunque in servizio presso il Ministero medesimo, sono stabiliti nei seguenti importi, fermi restando gli altri criteri e limitazioni previsti dalla predetta legge:

Direttore generale . . . . .	L. 12.000
Ispettore generale . . . . .	» 8.710
Direttore di divisione, segretario capo . . . . .	» 6.500
Direttore di sezione, segretario principale . . . . .	» 5.230
Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe, primo segretario . . . . .	» 4.230
Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe, segretario, archivista capo . . . . .	» 3.770
Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe, segretario aggiunto, primo archivista . . . . .	» 3.190
Vice segretario, archivista . . . . .	» 2.820
Applicato, commesso capo . . . . .	» 2.340
Commesso, agente tecnico capo . . . . .	» 2.250
Usciere capo, agente tecnico . . . . .	» 2.070

Applicato aggiunto . . . . .	L.	2.050
Usciere . . . . .	»	1.970
Inserviente . . . . .	»	1.790

Le misure previste nel precedente comma valgono altresì per le qualifiche, categorie e gradi, non richiamati nel comma stesso, cui competeva, nella posizione al 31 dicembre 1964, uguale trattamento lordo per stipendio, paga o retribuzione.

Nei casi in cui non siano applicabili i commi precedenti, le misure mensili lorde del premio sono stabilite, salve le eventuali maggiorazioni previste dalle norme di attuazione del quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, in importi, arrotondati per eccesso a lire 10, pari:

a) al 5,2 per cento dello stipendio iniziale mensile lordo, attribuito alla data del 31 dicembre 1964, se non inferiore a lire 35.750;

b) alla misura ottenuta diminuendo di lire 10.000 la quota del 33,2 per cento dello stipendio predetto, se inferiore al limite di cui alla lettera a) ».

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° marzo 1966.